

Al Sindaco  
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi  
del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ACCORDO ANCI – ASCOTRIBUTI  
IN MATERIA DI RISCOSSIONE DELLA TARSU/TARIFFA RIFIUTI**

**LE ESIGENZE DEGLI ENTI LOCALI**

L'A.N.C.I., associazione nazionale dei comuni italiani, ed ASCOTRIBUTI, organismo rappresentativo delle aziende concessionarie del servizio riscossione tributi, in data 27 gennaio hanno siglato un importante accordo rivolto al miglioramento della riscossione tramite ruolo della Tarsu/Tariffa gestione rifiuti.

Tale accordo, che Comune e Concessionario possono rendere operativo mediante l'adozione dello schema di convenzione allo stesso allegato, corrisponde all'esigenza di ricercare i più idonei strumenti operativi rivolti alla semplificazione e snellimento delle procedure di riscossione tramite ruolo introdotte dalla recente riforma di tale sistema. Quest'ultima ha, infatti, definito nuove modalità operative che, in particolare, comportano:

- 1) la formazione dei ruoli per domicilio fiscale del contribuente, ovvero in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali gli stessi contribuenti hanno domiciliatazione fiscale. Ciò causerà, evidentemente, difficoltà operative agli enti – specialmente quelli di medie-piccole dimensioni caratterizzati da una forte presenza di seconde case o, comunque, di immobili posseduti da residenti in altre province – che, invece, nel vigore della previgente normativa, provvedevano alla formazione di un unico ruolo.

Tale innovazione comporterà, inoltre, sensibili aggravii procedurali all'attività amministrativa dei comuni chiamati a gestire flussi finanziari ed informativi provenienti da più ambiti provinciali;

- 2) l'indicazione obbligatoria del codice fiscale di ciascun contribuente da parte del Comune, previsione che può causare rilevanti difficoltà nella fase di formazione del ruolo poiché tale dato non rientra nella disponibilità di molti enti;
- 3) l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, che ha determinato non poche difficoltà finanziarie ai comuni in quanto tale meccanismo assicurava agli enti importi certi in periodi predefiniti e ravvicinati rispetto all'emissione del ruolo;
- 4) sensibili aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per i comuni, determinati da tempi di riscossione che la nuova disciplina ha reso significativamente più lunghi rispetto al passato. E', infatti, previsto che la cartella di pagamento sia notificata al contribuente entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario, e che lo stesso contribuente possa pagare quanto dovuto entro 60 giorni dall'avvenuta notifica.

E' quindi emersa la necessità di individuare strumenti e procedure che consentano di riscuotere la tassa (la tariffa per gli enti che l'applicheranno):

- a. con modalità che garantiscano di acquisire con la massima rapidità e correttezza gli importi versati dai contribuenti;
- b. senza aggravii procedurali né per il Comune né per il contribuente, definendo anzi modalità operative che favoriscano lo snellimento delle procedure amministrative di competenza dell'ente, e l'adempimento all'obbligazione tributaria (tariffaria) da parte del secondo;
- c. assicurando alle casse comunali flussi finanziari predeterminabili, in tempi predefiniti e ravvicinati rispetto alla scadenza di ciascuna rata;
- d. lasciando impregiudicati i diritti del cittadino e gli strumenti che la normativa prevede a tutela dei suoi interessi.

## LE SOLUZIONI CONCORDATE

Con l'accordo del 27 gennaio u.s. sono state così determinate procedure più snelle per la riscossione a mezzo ruolo della tassa (tariffa), che il Comune potrà recepire stipulando apposita convenzione con il Concessionario in base agli schemi allegati al medesimo accordo. Va da sé che gli schemi della predetta convenzione demandano al singolo rapporto Comune - Concessionario la determinazione di alcuni parametri e valori, da concordarsi in base alle specifiche esigenze locali.

Le modalità procedurali concordate prevedono, in sintesi, quanto segue:

- 1) il Comune provvede all'invio delle minute di ruolo al CNC, anche tramite il Concessionario, non oltre 60 giorni (75 se le minute sono fornite su supporto cartaceo) antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata, senza alcun aggravio procedurale rispetto alla previgente disciplina. L'ente gestisce, infatti, la procedura con un unico interlocutore;
- 2) sulla base delle minute di ruolo si procede alla formazione dei ruoli di riscossione nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente, inerente alla tassa (tariffa), l'addizionale ex-ECA (solo per la tassa), ed il tributo provinciale ambientale, avviso che lo stesso contribuente potrà pagare assolvendo così il proprio obbligo tributario senza alcun onere aggiuntivo. L'avviso di pagamento è, infatti, inviato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'ente, non oltre la data concordata con il Comune. In relazione agli aspetti che più interessano l'ente l'utilizzo dell'avviso di pagamento consente, com'è agevole desumere, una sensibile accelerazione dei tempi di incasso;
- 3) l'invio delle cartelle di pagamento della tassa (tariffa) è quindi limitato ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente tramite l'avviso sopra indicato. Con tale operazione ha inizio la procedura di riscossione tramite ruolo in due rate (o nel diverso numero di rate determinato dall'ente), secondo le modalità stabilite dalla nuova normativa. Infatti, i ruoli resi esecutivi sono aggiornati

contabilmente sulla base delle informazioni relative ai pagamenti effettuati tramite avviso, fornendo al Comune le partite che risultano pagate anche parzialmente, e consegnando la residua parte dei predetti ruoli - contenenti le quote per gli importi non pagati - ai concessionari competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti;

- 4) il Concessionario provvede a versare quanto riscosso per mezzo degli avvisi di pagamento - in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 - entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese. Il Concessionario, fermo il riversamento di quanto comunque riscosso, assicura al Comune, rata per rata, l'erogazione di un importo percentualmente corrispondente a quanto versato volontariamente dai contribuenti nel biennio 1998-1999. Ciò consente al Comune l'acquisizione anticipata della maggior parte del carico della tassa (tariffa) in riscossione per ciascuna rata, con evidenti benefici finanziari;
- 5) entro il 31 gennaio di ciascun anno il Concessionario rende al Comune il conto delle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente e delle somme dallo stesso al medesimo riversate, determinando l'eventuale importo da recuperare. Il recupero avverrà, senza percezione di interessi corrispettivi, mediante emissione di mandato, da parte del Comune, di quanto spettante al Concessionario; tale mandato sarà emesso entro il mese di aprile di detto anno. In difetto il Concessionario recupererà l'importo anticipato mediante corrispondente riduzione dei versamenti da effettuarsi in favore del Comune successivamente al 30 aprile di detto anno.

La procedura così schematizzata - che delinea modalità operative che per l'ente risultano, complessivamente, di semplice applicazione - consente il pieno soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione comunale sia da un punto di vista finanziario che organizzativo.

Nell'ambito di un rinnovato e più stretto rapporto di fattiva collaborazione con codesto Comune non va sottaciuta l'importanza dell'accordo nella parte in cui

prevede la definizione convenzionale delle modalità di rendicontazione da parte del Concessionario, e lo svolgimento di ogni ulteriore servizio accessorio richiesto dall'ente.

Lo scrivente Concessionario è pertanto disponibile ad approfondire gli aspetti operativi che interessano, per giungere, con reciproca soddisfazione, alla migliore definizione delle più idonee clausole convenzionali in relazione alle specifiche esigenze di codesta Amministrazione.

Gennaio 2000